



**Tribunale Ordinario di Rovereto - Sezione Lavoro**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Avv.

ROVERETO TN

Avv. AVVOCATURA DELLO STATO  
LARGO PORTA NUOVA 9  
38100 TRENTO TN

Sez/Colli S1 - Corso Rosmini, n° 65

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **274/2010**

Giudice: **CUCCARO MICHELE**

Data prossima udienza: — Ore: —

**Parti nel procedimento**

Attore principale	BE	10
Attore (altro)	GE	10
Attore (altro)	GE	10
Attore (altro)	OF	10
Attore (altro)	OF	10
Convenuto principale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Avv. AVVOCATURA DELLO STATO	
Convenuto (altro)	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Avv. AVVOCATURA DELLO STATO	

**Oggetto:** Scioglimento di riserva

**Testo comunicazione**

Vedi allegato

Rovereto 19/01/2011

IL CANCELLIERE  
Il Cancelliere  
Antonio De Deo



Il G.I. dott. Michele Cuccaro, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da Be

... inerita accoglimento,  
dal momento che ricorrono entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Sotto il primo profilo va rilevato come la tesi di parte convenuta secondo cui la revoca della disponibilità al comando manifestata dai ricorrenti sarebbe inefficace essendosi la loro posizione "cristallizzata" alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31.5.2010) risulta contraddetta dallo stesso comportamento dell'Amministrazione, la quale ha provveduto a spostare alcuni lavoratori ex-Monopoli anche successivamente a quella data (si veda doc. 43 parte ricorrente) ed a ricollocare in comando presso uffici diversi da quelli occupati alla data in questione i dipendenti M (da Università politecnica delle Marche a Comune di M : doc. 18-1) e G (da Motorizzazione civile di Ferrara a Comune di C : doc. 18-2).

Sempre con riferimento al requisito del *fumus boni iuris* va rilevato che se il Legislatore del 2010 avesse inteso precludere la possibilità di ritirare il consenso al comando avrebbe dovuto prevederlo espressamente, con la conseguenza che tale impossibilità non può ricavarsi solo in via interpretativa. Ciò vale anche ad escludere fondamento alla tesi dell'Amministrazione secondo cui non potrebbe accedersi alla tutela cautelare posto che questo richiede di ritenere incostituzionale il D.L. 78/2010 e la successiva legge di conversione, dal momento che né l'una, né l'altra previsione normativa affermano l'impossibilità di ritirare il consenso al comando.

Il requisito del *periculum in mora* appare, del pari, integrato ove si consideri che la lesione che può derivare ai ricorrenti dalla mancata partecipazione alla procedura prevista dal bando dd. 2.12.2010 non si limita ad aspetti puramente economici, ma attiene anche a profili strettamente personali non risarcibili per equivalente.

In accoglimento del ricorso d'urgenza va, pertanto, ordinato ai convenuti di prendere atto del ritiro del consenso al comando manifestato dai ricorrenti successivamente al 31.5.2010, di assegnare gli stessi ad un ufficio



dell'Amministrazione di appartenenza sito nell'ambito provinciale e di ammetterli, con riserva, alle procedure previste dal bando del 2.12.2010.

L'opinabilità delle questioni trattate e l'esistenza di precedenti di segno contrario giustificano la compensazione tra le parti delle spese della procedura.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da B.

, G

, G

, O

O

e O.

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ordina ai convenuti di prendere atto del ritiro del consenso al comando manifestato dai ricorrenti successivamente al 31.5.2010, di assegnare gli stessi ad un ufficio dell'Amministrazione di appartenenza sito nell'ambito provinciale e di ammetterli, con riserva, alle procedure previste dal bando del 2.12.2010.

Spese compensate.

Si comunichi!

Rovereto, 18 gennaio 2011

Depositato nella Cancelleria del Tribunale  
di Rovereto il 10 GEN 2011

Il Cancelliere  
Antonello De Deo

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -